

INFORMATIVA SU ADDEBITI IN CASO DI RITARDO

(lettera informativa tecnica, **non amichevole**)

Egregi,
richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la legge prevede il **completo adeguamento alla Direttiva Europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**.

A tal fine, la legge 192/1998 ed il Dlgs 231/2002 sono stati integrati ed aggiornati dal dlgs 192/2012, con effetto su tutti gli accordi commerciali intrattenuti a partire dal 30 novembre 2012

Riteniamo utile ricordare - quindi - che per effetto della Normativa vigente:

a) Trascorsi trenta giorni dalla scadenza fattura, senza bisogno di alcuna altra comunicazione sono applicabili gli interessi di mora, **pari al tasso base** (rifinanziamento BCE) **maggiorato del 8%** (*legge 18 giugno 1998, n. 192, articolo 3, comma 3, modificato da dlgs 192/2012, art 1 punto 2 comma a*).

b) Il termine contrattuale del pagamento **non può essere superiore a 60 giorni** (90 se esistono specifiche deroghe approvate dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato) (*legge 192/1998, articolo 3, comma 2*)

c) Al 30° giorno di ritardo, spetta per legge **un forfait di 40 euro**, in automatico, senza bisogno di messa in mora; se dovessimo fare ricorso ad uno studio specializzato, questi accollera' direttamente al debitore tutte le spese e parcelle relative - in ogni caso, avremo diritto al rimborso di tutte le maggiori spese sostenute (*dlgs 231/2002 art.6 punto 2, modificato da dlgs 192/2012*)

d) Dal 1° giorno di ritardo nel pagamento, senza che occorra mettere in mora, **scattano interessi su base annua**, pari al tasso di rifinanziamento BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (*dlgs 231/2002 articoli 4 e 5, con modifiche da dlgs 192/2012*)

e) Sempre dal 30° giorno di ritardo, senza che occorra una formale messa in mora, scatta per legge una **penale** a favore del creditore pari **al 5% dell'importo ancora dovuto** - non e' un rimborso proporzionale al tempo, come gli interessi: e' una penale fissa - (*legge 18 giugno 1998, n. 192, articolo 3, comma 3, modificato da dlgs 192/2012*).

Siamo certi che vorrete rispettare con scrupolo le date di pagamento convenute.

In caso di mancato rispetto dei termini convenuti, conferiremo mandato allo studio legale convenzionato con l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual - per la tutela dei nostri interessi